

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VIOTTI SERGIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO/TRIESTINA DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Triestina di Trieste e dispone addebitarsi taxa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LA MORTE FABIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi taxa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani) e dispone addebitarsi taxa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI DELLA:

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2011 AL SIG. GRECO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSSENTINO ALBERTO;**
- **AMMENDA DI €2.500,00 ALLA SOCIETÀ**

INFLITTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

La C.G.F., in ordine alle tre domande proposte dall’A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani), le respinge
Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma il 10 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete